



## **DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA/SUSSISTENZA CAUSE DI INCOMPATIBILITA'**

**(Art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 39/2013)**

Il sottoscritto Francesco Spinetti in qualità di dipendente della Provincia di Pistoia in relazione agli ambiti funzionali della posizione organizzativa relativa a "Programmazione, Controllo strategico e di gestione, Supporto agli Organi di Governo, Pari Opportunità - Pubblica Istruzione" presso l'Area Programmazione e Servizi Finanziari " come definiti nella specifica declaratoria di cui al decreto presidenziale n. 206 del 27.10.2022 e nella delega di funzioni,

Visto l'art. 20 del D.Lgs. 8.4.2013, n. 39 che così stabilisce:

" (...omissis...) 2. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto (incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali; incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali; incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni ed esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali\*).

3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

(...omissis...)

5. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconfiribilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni".

Consapevole delle sanzioni previste dal comma 5 dello stesso art. 20, nonché dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazione mendace

### **DICHIARA**

di non incorrere in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal D.Lgs. 8.4.2013, n. 39 ed in particolare:

di non ricoprire incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Provincia di Pistoia (art. 9, comma 1 del D.Lgs. n. 39/2013)

**ovvero**

di ricoprire i seguenti incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Provincia di Pistoia (art. 9, comma 1 del D.Lgs. n. 39/2013)

*specificare incarico/carica ed Ente* \_\_\_\_\_

di non svolgere in proprio alcuna attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dalla Provincia di Pistoia (art. 9, comma 2 del D.Lgs. n. 39/2013)

**ovvero**

di svolgere in proprio la seguente attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dalla Provincia di Pistoia (art. 9, comma 2 del D.Lgs. n. 39/2013)

*specificare attività* \_\_\_\_\_

di non ricoprire alcuna delle cariche di cui all'art. 11, comma 1 del D.Lgs. n. 39/2013 (Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.)

**ovvero**

di ricoprire la seguente carica di cui all'art. 11, comma 1 del D.Lgs. n. 39/2013

*specificare carica* \_\_\_\_\_

di non ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio della Provincia di Pistoia (art. 11, comma 3, lett.a) del D.Lgs. n. 39/2013)

**ovvero**

di ricoprire la seguente carica prevista dall'art. 11, comma 3 lett. a) del D.Lgs. n. 39/2013

*specificare* \_\_\_\_\_

di non ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio di una Provincia, un Comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti od una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione appartenente alla Regione Toscana (art. 11, comma 3, lett.b) del D.Lgs. n. 39/2013)

**ovvero**

di ricoprire la seguente carica prevista dall'art. 11, comma 3 lett. b) del D.Lgs. n. 39/2013

*specificare* \_\_\_\_\_

di non ricoprire la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della Regione Toscana, nonché di province, comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione, della Regione Toscana (art. 11, comma 3, lett.c) del D.Lgs. n. 39/2013)

**ovvero**

di ricoprire la seguente carica prevista dall'art. 11, comma 3 lett. c) del D.Lgs. n. 39/2013

*specificare* \_\_\_\_\_

## SI IMPEGNA

A comunicare tempestivamente all'Amministrazione eventuali modifiche rispetto a quanto contenuto nella presente dichiarazione.

## **DICHIARA**

Di essere stato/a informato/a, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dal Regolamento U.E. n. 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità previste dal D.Lgs. n. 39/2013, per le quali la presente dichiarazione viene resa e che la stessa verrà pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web della Provincia di Pistoia, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 39/2013.

Data, 21.2.2023

In fede<sup>1</sup>  
Francesco Spinetti

### **D.Lgs. n. 39/2013**

#### **\*Art. 9**

#### **Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali**

1. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che

---

<sup>1</sup> Il documento è firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000 e D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

conferisce l'incarico.

2. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

#### **\*Art. 11**

##### **Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali**

1. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

2. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito l'incarico;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

3. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l'incarico;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;

c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione.

#### **\*Art. 12**

##### **Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali**

1. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

2. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;

c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.